

IL SINDACO

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 che detta disposizioni per la lotta obbligatoria contro la “Processionaria del Pino” *Traumatocampa* (*Thaumatopoea*) *pityocampa*;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto la lotta contro la “Processionaria del Pino” (*Traumatocampa pityocampa*) è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, nelle aree in cui il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito che la presenza dell’insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

Richiamata la nota della Regione Emilia Romagna servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica prot 496974 del 16/07/2018.

Considerato che questo lepidottero oltre a costituire una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree, può rappresentare un rischio sanitario per l’uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Rilevato pertanto che dalla presenza delle forme larvali di questi insetti infestanti possono derivare inconvenienti sanitari sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale fenomeno, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazione e/o ingestioni massive;

Inoltre, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie di varia entità, anche particolarmente consistenti;

Dato atto che in ambito comunale ai sensi dell’art. 4 del Decreto ministeriale sopracitato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall’Autorità Sanitaria competente;

Considerato che nel recente periodo, è stata rilevata attraverso sopralluoghi eseguiti della U.O.Ambiente la presenza in diverse zone del territorio comunale della Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa* che, se non trattata in modo opportuno, rappresenta un rischio sanitario per l’uomo e gli animali;

*il
Sindaco*



Constata la reale possibilità che la presenza del lepidottero vagante possa arrecare pregiudizio alla salute e all'incolumità delle persone e degli animali;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, per quanto di propria competenza, nelle aree pubbliche ha già adottato interventi ove necessario e proseguirà nell'applicazione delle opportune misure di lotta;

Dato atto, altresì, che al fine dell'efficacia dei trattamenti svolti dalla P.A. oltre che per garantire una adeguata lotta sul territorio comunale, è necessario attuare anche sulle aree private verifiche ed ispezioni, nonché gli opportuni interventi qualora siano riscontrate infestazioni;

Ritenuto pertanto indispensabile ottenere la piena collaborazione e coinvolgimento dei cittadini per garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto necessario emettere in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art 50 comma 5;

ORDINA

A tutti i Proprietari o Conduttori di aree verdi e boschive e agli Amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

1. di effettuare entro il 15 marzo di ogni anno tutte le verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza dei nidi di Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*).

Dette verifiche devono essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: - Pino nero (*Pinus nigra*) - Pino silvestre (*Pinus silvestris*) - Pino domestico (*Pinus pinea*) - Pino marittimo (*Pinus pinaster*) - Varie specie di cedro (*Cedrus spp*) senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

2. di procedere obbligatoriamente, qualora si rilevi la presenza di nidi di Processionaria, alla rimozione e distruzione degli stessi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate.

*il
Sindaco*



Ad ogni buon fine, si precisa che questi nidi che si presentano come grossi bozzoli cotonosi, all' interno dei quali racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti che causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno.

Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre adottare tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve. Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi si consiglia di mettere in atto adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, quali trattamenti microbiologici o mezzi complementari di lotta quale la cattura massale condotta con trappole a ferormoni;

in caso di inefficacia dei suddetti trattamenti e valutata la necessità di intervenire con il mezzo chimico in esclusiva modalità endoterapica, dovrà essere inviata al Comune, al Servizio Prevenzione Collettiva della Regione Emilia Romagna oltre che al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio di Igiene sanità Pubblica dell'AUSL, apposita richiesta come descritta nella nota Regione Emilia Romagna servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica prot 496974 del 16/07/2018 acclarata al nostro protocollo con n. 202018 del 17/07/2018

3. di ripetere annualmente le verifiche ed ispezioni suddette durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al 15 di marzo, procedendo alla rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto n. 2;

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- Che nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, E' NECESSARIO NON AVVICINARSI ALLE STESSE che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;

*il
Sindaco*



- Che è fatto assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il Centro di Raccolta comunale, nei contenitori per la raccolta differenziata e per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti in dotazione alle utenze, nonché nei cestini portarifiuti del territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;

- Che per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Fitosanitario Regionale;

DEMANDA A

Comando di Polizia Locale di verificare l'ottemperanza alla presente ordinanza e di procedere, in caso di inadempienza, nei termini di legge.

Alla U.O. Ambiente del Comune di Zola Predosa di effettuare le verifiche ed ispezioni delle aree pubbliche;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso ordinario al TAR competente entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento viene notificato per i rispettivi aspetti di competenza al Comando di Polizia Locale Reno Lavino Samoggia e all'AUSL di Bologna, Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e al Servizio Fitosanitario Regionale.

Il presente provvedimento è comunicato alla cittadinanza ex art. 21-bis l. 241/90 tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa.

Il Sindaco
Davide Dall'Omo
Firmato digitalmente